



**OWEMES**

# STATUTO

# OWEMES

*Association for the promotion of **Offshore Wind**  
and other marine renewable **Energies** in  
**Mediterranean and European Seas***

## **Articolo 1**

### **(Costituzione, denominazione, sede e durata)**

E' costituita l'Associazione denominata "OWEMES", *Association for the promotion of Offshore Wind and other marine renewable Energies in Mediterranean and European Seas (Associazione per la promozione dell'energia eolica offshore e delle altre energie marine rinnovabili nel Mediterraneo e nei Mari Europei)*, con sede in Roma, Via Sardegna,55.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono costituirsi strutture periferiche in tutto il territorio nazionale ed all'estero, in particolare in Europa.

L'Associazione ha durata fino all'anno 2030.

## **Articolo 2**

### **(Carattere)**

L'Associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

## **Articolo.3**

### **(Scopi dell'Associazione)**

OWEMES è un'Associazione creata per promuovere lo studio e lo sviluppo delle tecnologie eoliche offshore e le energie rinnovabili marine in generale nonché la produzione di energia derivante dalle suddette fonti e i temi socio-economici connessi.

Scopi dell'Associazione sono:

- promuovere la ricerca e la sperimentazione di tutti i mezzi tecnici idonei ad assicurare lo sviluppo delle applicazioni;
- organizzare congressi, convegni e manifestazioni espositive aventi per oggetto temi generali e specifici di interesse del settore;
- intrattenere rapporti con Associazioni consimili italiane e straniere, favorendo lo scambio delle informazioni tecnico-gestionali in uno spirito di reciproco sostegno e collaborazione;
- attivare convenzioni, per svolgere le sue attività, in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni;
- organizzare e rendere operante un Centro di Documentazione Tecnica a disposizione dei Soci;
- promuovere e coordinare l'informazione sull'utilizzo dell'energia eolica offshore in particolare e delle energie rinnovabili marine in particolare nel settore, predisponendo gli opportuni strumenti di diffusione;
- realizzare interventi di formazione;
- rappresentare presso gli Enti e le Istituzioni, preposti alla formulazione della normativa, le posizioni e le indicazioni, in particolare per i temi socio economici, assunte dai competenti Organi Associativi;

- sviluppare studi e lavori riguardanti argomenti tecnico-gestionali, ricerche e analisi di previsione, indagini di mercato e sperimentazioni dandone ampia diffusione ed informazione.

Per il conseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria od utile, ivi comprese le operazioni finanziarie per l'investimento del fondo patrimoniale.

#### **Articolo 4**

##### **(Categorie di Soci e ammissione)**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che abbiano interesse a promuovere gli scopi sociali.

I Soci dell'Associazione OWEMES, oltre i Soci Fondatori, che hanno promosso la costituzione dell'Associazione o che vi aderiscono entro cinque mesi dalla costituzione stessa, possono essere ordinari, onorari, sostenitori e federati.

Sono Soci ordinari le persone fisiche e le persone giuridiche che sono regolarmente ammesse a far parte dell'Associazione in base a quanto previsto dal presente Statuto.

Per essere Ammessi in qualità di Soci ordinari dell' OWEMES occorre farne richiesta scritta e ciò comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

L'ammissione ha corso e validità regolari solo dopo la suddetta approvazione ed in seguito al versamento della prima quota Sociale.

Sono Soci onorari, in seguito a nomina del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, le persone fisiche che si siano distinte, sia in Italia sia all'estero, con studi ed opere che abbiano recato un rilevante contributo allo sviluppo degli studi sulla tecnologia eolica ovvero quelle persone che abbiano reso importanti servizi al settore.

I Soci onorari hanno pari diritti e doveri dei Soci ordinari, ma sono esentati della quota sociale.

Possono inoltre essere Soci dell'Associazione, con qualifica di Socio sostenitore, Aziende operanti nel settore dell'energia e per lo sviluppo locale sostenibile; le relative quote associative sono definite dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio federato è riservata ad Associazioni, Organi Istituzionali od Organizzazioni pubbliche e private, la cui attività è collegata direttamente od indirettamente al settore dell'energia.

L'ammissione all'Associazione dei soci ordinari, sostenitori e federati è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, mentre le modalità di ammissione sono fissate dall'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 5**

##### **(Doveri dei Soci)**

I Soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto ed al rispetto delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione secondo competenza istituzionale.

In particolare essi sono obbligati al versamento annuale delle quote associative per l'ammontare e secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Articolo 6**

### **(Recesso ed esclusione dei Soci)**

La qualità di Associato si perde per estinzione, morte, recesso, dimissioni e per esclusione.

Il recesso è consentito a qualsiasi Associato nei tre mesi precedenti la chiusura dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato nei seguenti casi:

- quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea e comitato direttivo;
- quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione danneggiandola moralmente o materialmente;
- quando non ha versato la quota associativa eventualmente stabilita.

In quest'ultimo caso l'esclusione potrà essere annullata solo a seguito del versamento della quota o delle quote arretrate e di un'ammenda pari alla quota d'iscrizione vigente nell'annata, sempre a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

In caso di estinzione, di recesso e di esclusione gli aventi diritto o il soggetto che ha perduto la qualifica di Associato non possono ripetere le quote già versate.

La qualità di un associato non è trasmissibile ne tra vivi ne a causa di morte.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare a mezzo lettera raccomandata ai Soci interessati le proprie decisioni relative a recesso od esclusione.

Questi potranno, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'impugnazione non ha effetto sospensivo.

## **Articolo 7**

### **(Organi Sociali)**

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente e i Vice Presidenti;

il Direttore;

il Comitato Scientifico.

## **Articolo 8**

### **(Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, in proprio o in persona dei legali rappresentanti di ciascuno di essi o in persona dei delegati da costoro, in regola con il pagamento della quota annuale.

Essa è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci; essa inoltre definisce le linee di indirizzo dell'esercizio futuro, definisce i criteri ed il regolamento per l'ammissione dei partecipanti nell'Associazione e fissa le quote annuali per tutte le categorie dei soci.

L'assemblea dei Soci elegge tra i propri componenti i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (contenente luogo, giorno, ora ed ordine dei giorni) da recapitarsi presso il domicilio comunicato dal convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Ogni socio rappresenta un voto. Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio con delega scritta e firmata. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.

Il voto è palese, però per l'elezione alle cariche sociali si farà votazione segreta, sempre che la maggioranza dell'Assemblea non decida diversamente.

L'Assemblea straordinaria, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione ed è convocata dal Presidente; essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

## **Articolo 9**

### **(Atti dell'Assemblea dei Soci)**

Tutte le delibere e gli atti assembleari sono esposti presso la sede dell'Associazione, a cura del Presidente e del Direttore, entro 15 (quindici) giorni dalla data di deliberazione.

Con le stesse modalità sono pubblicati i bilanci ed i rendiconti annuali.

Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.

## **Articolo 10**

### **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a nove membri e dura in carica tre anni; il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta nell'Atto costitutivo.

Esso elegge nel proprio ambito il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, i quali restano in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e consuntivo, fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi e compila il regolamento operativo ed amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo sorveglia l'attività dell'associazione, predispose il rendiconto di fine anno, delibera e modifica il Regolamento dell'Associazione, stabilisce le modalità per il reperimento di fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, delibera sull'ammissione degli associati, sulla loro esclusione e recesso, emana ogni disposizione atta a regolare la vita e lo sviluppo dell'associazione.

Nomina altresì il Direttore che resta in carica per la medesima durata, in persona di comprovata competenza ed affidabilità anche estranea all'Associazione, nonché i componenti del Comitato Scientifico nel numero ritenuto opportuno, da scegliere tra personalità di chiara fama, italiane e straniere, la cui collaborazione possa esaltare il prestigio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e cura la gestione dell'attività.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, nonché quando lo richieda almeno un quarto dei propri membri; la convocazione avviene mediante avviso scritto o telefonico o via posta elettronica a ciascun membro del consiglio almeno sette giorni prima dell'adunanza; esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno di essi e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le cooptazioni non possono superare il numero di due, per la durata in carica del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede conseguentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio.

E' ammesso il voto per delega; ogni membro può essere portatore di non più di una delega.

## **Articolo 11**

### **(Presidente e Vice Presidenti)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio, e la firma sociale.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri a lui espressamente delegati da questo.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercitano congiuntamente i poteri a lui delegati.

## **Articolo 12**

### **(Direttore)**

Il Direttore collabora con il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri a lui espressamente delegati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Cura la gestione amministrativa e l'andamento dell'attività, con particolare riferimento all'istruttoria dei programmi ed all'elaborazione dei piani e dei progetti attuativi di questi, nonché alle relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi, pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.

Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo qualora non ne sia membro.

Sovrintende al personale dipendente ed a tutti i contratti di collaborazione.

### **Articolo 13**

#### **(Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico collabora alla definizione ed allo svolgimento dell'attività culturale dell'Associazione su richiesta del Presidente e del Direttore; ha facoltà di iniziativa e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo. I compiti del Comitato Scientifico possono essere determinati nel Regolamento.

### **Articolo 14**

#### **(Regolamento)**

Particolari norme di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 15**

#### **(Entrate)**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai redditi patrimoniali;
- da finanziamenti da parte di Enti, Associazioni, Persone fisiche o giuridiche;
- da contributi di organismi internazionali;
- dagli interessi attivi;
- da raccolte occasionali di fondi; in tal caso verrà redatto specifico bilancio o rendiconto;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai contributi, i lasciti, le donazioni e le altre erogazioni liberali ricevuti;
- dal ricavato della vendita delle pubblicazioni e dai proventi delle iniziative svolte;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo finalizzato alla realizzazione dello scopo associativo.

### **Articolo 16**

#### **(Esercizio Finanziario)**

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura degli stessi. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

### **Articolo 17**

#### **(Scioglimento dell'Associazione)**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, delle Legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.

### **Articolo 18**

#### **(Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore per le attività senza fini di lucro.